

AVVISO ALLA CLIENTELA

Comunicazione di

VARIAZIONE UNILATERALE GENERALIZZATA

Proposta di modifica unilaterale dell'Allegato al Contratto di Apertura di Conto Corrente - Adeguamento dei contratti in essere alle disposizioni contenute nel Regolamento Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) n. 2024-04 "Regolamento in materia di operazioni di pagamento (SEPA) e s.m.i."

Si informa la Gentile Clientela che Banca Sammarinese di Investimento S.p.a., in conformità al Regolamento BCSM n.2024-04 "Regolamento in materia di operazioni di pagamento (SEPA)", così come successivamente modificato dal Regolamento n. 2025-03, ha provveduto a integrare le disposizioni contenute nell'Allegato al Contratto di Apertura di Conto Corrente "Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento N. 2020-04 dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica (Istituti di Pagamento e IMEL) e del Regolamento N. 2024-04 in materia di operazioni di pagamento (SEPA) emanati da Banca Centrale".

Il suddetto Regolamento, entrato in vigore in data 1º dicembre 2024, sostituisce il Regolamento n.2013-05 "Ingresso nell'Area Unica dei pagamenti in Euro (SEPA)" e integra le disposizioni del Regolamento n.2020-04 "Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica (Istituti di pagamento e IMEL)".

Nello specifico il provvedimento aggiorna la regolamentazione di settore rispetto alle integrazioni introdotte con il Regolamento (UE) 886/2024 in materia di bonifici istantanei (bonifici da eseguire entro pochi secondi, H24 e in qualsiasi giorno di calendario) e con il Regolamento (UE) 1230/2021 (abrogativo e sostitutivo del Reg. CE 924/2009), in materia di pagamenti transfrontalieri.

La nuova normativa, in particolare:

- prevede che, dal 9 gennaio 2025, tutti i conti di pagamento offerti dalle banche dell'area euro, su cui possono essere ricevuti bonifici ordinari, siano abilitati anche alla ricezione di bonifici istantanei;
- consente alle Banche sammarinesi di avviare il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro, entro il termine del 9 luglio 2027, in base alle indicazioni ricevute dall'European Payments Council per i PSP dei Paesi SEPA che non sono membri dell'UE o facenti parte dello Spazio Economico Europeo;
- stabilisce che, sino alla data del 09 luglio 2027, le disposizioni aventi ad oggetto i Servizi di Verifica del Beneficiario (cosiddetto VoP), sia per i bonifici in ingresso che in uscita, non trovano applicazione nella Repubblica di San Marino, , così come per tutti i Paesi che, pur adottando l'euro ed essendo aderenti al SEPA, non sono membri dello Spazio Economico Europeo.

Nelle more della definizione del percorso di adesione al VoP, le Banche sammarinesi continueranno a garantire l'operatività dei bonifici SEPA, mantenendo elevati standard di sicurezza e controllo.

Per tale motivo, Banca Sammarinese di Investimento S.p.a., con la presente, intende informare espressamente la propria Clientela della temporanea indisponibilità del servizio VoP, precisando che Banca Centrale ha già avviato le opportune iniziative per favorirne l'accesso dei PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) sammarinesi.

Per ulteriori informazioni si rimanda al comunicato del 6 Ottobre 2025 "Servizi di pagamento: precisazioni in materia di verifica del beneficiario (VOP)" pubblicato sul sito di Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Inoltre, a decorrere dal 15 Dicembre 2025 il servizio di bonifico istantaneo in invio sarà disponibile ed operativo, senza necessità di ulteriori espresse richieste di attivazione sul suo conto corrente. Tramite il proprio web banking, il Cliente avrà la possibilità di modificare, in diminuzione, in ogni momento l'importo

massimo trasferibile predefinito, riducendo in tal modo l'importo fino ad azzerarlo. Il Cliente potrà chiedere in ogni momento e sotto la Sua responsabilità l'aumento del massimale rivolgendosi alla propria Filiale, che resta a disposizione anche per disattivare in via definitiva il servizio di Bonifico istantaneo.

La presente variazione unilaterale generalizzata è stata comunicata alla Banca Centrale della Repubblica San Marino, ai sensi e per gli effetti dell'articolo X.IV.20 del Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria e s.m.i, come espressamente previsto dal Regolamento n. 2025-03.

Si ricorda alla Gentile Clientela che il termine per l'esercizio del diritto di recesso senza spese, e con effetto in qualunque momento fino alla data in cui le modifiche di cui sopra saranno applicate, è di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della Banca Centrale.

Ove la Gentile clientela non eserciti il diritto di recesso entro il suddetto termine, le modifiche sopra descritte si intenderanno accettate ed approvate.

Le Filiali di riferimento restano a completa disposizione della Clientela per qualsiasi informazione.

Di seguito una sintesi delle modifiche sostanziali apportate all'Allegato al Contratto di Apertura di Conto Corrente "Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento N. 2020-04 dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica (Istituti di Pagamento e IMEL) e del Regolamento N. 2024-04 in materia di operazioni di pagamento (SEPA) emanati da Banca Centrale".

ALLEGATO AL CONTRATTO DI APERTURA DI CONTO CORRENTE		
Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell'ambito applicazione del Regolamento n. 2020-04 dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica (Istituti di Pagamento e IMEL) e del Regolamento n. 2024-04 in materia di operazioni di pagamento (SEPA) emanati da Banca Centrale		
	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
PARTE PRIMA - Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento BCSM N.2020-04, del Regolamento BCSM N. 2015-02 "Sistema dei Pagamenti Nazionali" e del Regolamento BCSM N. 2024 04		
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI		
Art.1 - Definizioni	Integrazione /modifica definizioni previste dal Regolamento 2024-04 e s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> - Bonifico istantaneo: un Bonifico, che è eseguito, immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario; - Canale di disposizione di ordine di pagamento: qualsiasi metodo, dispositivo o procedura attraverso cui il pagatore può impartire un ordine di pagamento al proprio PSP per un bonifico, compresi servizi bancari online, applicazioni bancarie mobili, sportelli automatici per il prelievo del contante, o in qualsiasi altro modo nei locali del PSP; - Commissione: qualsiasi importo applicato a un utilizzatore da un prestatore di servizi di pagamento che è direttamente o indirettamente collegato a un'operazione di pagamento, qualsiasi importo imposto a un utilizzatore da un prestatore di servizi di pagamento o da un soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria ai sensi del vigente "Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica" per un servizio di conversione valutaria, o una combinazione di tali servizi; - Commissione interbancaria: una commissione pagata tra i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto; - Consumatore: una persona fisica così come definita dal Regolamento BCSM

		<p>n. 2024-04;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conto di pagamento: un conto rientrante tra quelli così definiti dal vigente "Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica"; - Contratto quadro: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento; - IBAN: un numero identificativo internazionale di un conto bancario di pagamento che individua, senza ambiguità, un unico conto bancario di pagamento internazionale in San Marino o nell'Unione Europea, e i cui elementi sono specificati dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO); - Identificativo del soggetto giuridico o "LEI" (Legal Entity Identifier): codice di riferimento alfanumerico, basato sullo standard internazionale ISO 17442 che permette di identificare univocamente i soggetti giuridici; - Incasso: la parte di un'operazione di addebito diretto che va dal suo inizio da parte del beneficiario sino al suo completamento con il normale addebito sul conto di pagamento del pagatore; - Nome del beneficiario: il nome e il cognome nel caso di una persona fisica; la denominazione nel caso di una persona giuridica; - Operazione R: un'operazione di pagamento che non può essere debitamente eseguita da un prestatore di servizi di pagamento o che dà luogo a un trattamento di eccezione, tra l'altro a causa di una mancanza di fondi, di una disposizione di incasso richiamata, di un importo o di una data errati, di una mancanza di mandato o di un conto errato o chiuso; - Prestatore di servizi di pagamento o anche PSP: un soggetto rientrante tra quelli così definiti dal vigente "Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica" emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino; ai fini del presente contratto per PSP si intende la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario; - Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o anche PISP: un prestatore di servizi di pagamento che esercita il servizio di disposizione di ordine di pagamento; - Utilizzatore: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.
Art.14 bis - Commissioni per pagamenti transfrontalieri	Articolo di nuova previsione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le commissioni, fatto salvo per quelle di <u>conversione valutaria - in caso tale servizio di conversione per i Bonifici SEPA sia operativo presso la Banca</u>, applicate dalla Banca a un Utilizzatore per Pagamenti transfrontalieri: <ol style="list-style-type: none"> a) in euro, sono uguali a quelle applicate dalla Banca agli Utilizzatori per corrispondenti Pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale; b) nella moneta nazionale di uno Stato Membro dell'Unione Europea che ha notificato la decisione di estendere l'applicazione del Regolamento (UE) 2021/1230, sono uguali a quelle applicate dalla Banca agli Utilizzatori per corrispondenti Pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta. 2. La Banca, nel valutare ai fini del precedente comma 1 il livello delle commissioni per un Pagamento transfrontaliero, individua il Pagamento nazionale corrispondente, tenuto conto delle eventuali linee guida emesse in materia da Banca Centrale. 3. <u>Fermo restando quanto sopra indicato in merito alla conversione valutaria per i Bonifici SEPA</u>, il comma 1 non si applica nel caso in cui il PSP situato in uno Stato Membro che non ha l'euro come valuta, in relazione al bonifico istantaneo, sia tenuto ad addebitare una commissione inferiore a quella che sarebbe applicata, in relazione allo stesso bonifico istantaneo, se si applicasse il

		comma 1 del presente articolo.
Art. 14 ter - Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici	Articolo di nuova previsione	<p>1. Con riguardo al servizio di conversione valutaria - <u>in caso tale servizio di conversione per i Bonifici SEPA sia operativo presso la Banca</u> - in relazione a un bonifico avviato direttamente online, utilizzando il sito web o l'applicazione bancaria mobile, la Banca, per quanto riguarda le informazioni e condizioni richieste, le spese, tassi di interesse e di cambio informa il Pagatore prima di disporre l'Operazione di pagamento, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, circa l'entità delle spese stimate per i servizi di conversione valutaria applicabili al bonifico.</p> <p>2. Prima di disporre un'operazione, la Banca comunica al Pagatore, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, l'importo totale stimato del bonifico nella valuta del conto del Pagatore, comprese le eventuali commissioni applicate all'operazione e le eventuali commissioni di conversione valutaria. La Banca comunica anche l'importo stimato da trasferire al beneficiario nella valuta usata dal beneficiario.</p>
SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO		
Art. 20 bis - Verifica del beneficiario (Verification of Payee - VoP)	Articolo di nuova previsione	<p>1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai bonifici di cui al paragrafo I e I bis della Sezione II, Parte Prima; - alla Banca, sia in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, sia in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario. <p>Il Cliente tuttavia prende atto e, con la sottoscrizione del presente Contratto e/o, in alternativa, di ulteriore e differente idonea documentazione separata predisposta dalla Banca, si dichiara espressamente edotto che, fino al termine massimo del 09 luglio 2027, l'invio e la ricezione di bonifici SEPA ordinari o istantanei, verranno effettuati <u>IN ASSENZA DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL BENEFICIARIO (VERIFICATION OF PAYEE - VOP)</u>, servizio temporaneamente non disponibile, in base alle indicazioni ricevute dall'European Payments Council (EPC) per i Paesi SEPA che non sono membri dell'UE o facenti parte dello Spazio Economico Europeo, tra cui anche la Repubblica di San Marino.</p> <p>2. Una volta che il servizio sarà operativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Banca mette a disposizione del Cliente Pagatore il Servizio di verifica del Beneficiario al quale il Cliente intende inviare un bonifico, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare il servizio di verifica ha ad oggetto la corrispondenza tra l'identificativo del conto (IBAN) e il nome del Beneficiario; - immediatamente dopo che il Cliente Pagatore ha inserito nell'ordine di bonifico l'IBAN del conto e il nome, cognome o denominazione del Beneficiario, la Banca, senza necessità di ulteriore espressa richiesta, effettua, per il tramite del Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) del Beneficiario, il servizio di verifica della corrispondenza tra l'IBAN e il nome del Beneficiario, indipendentemente dal canale di disposizione dell'ordine di pagamento, e prima che al Cliente Pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare tale bonifico; - nel caso di ordini di pagamento su supporto cartaceo, la Banca presta il servizio di verifica al momento della ricezione dell'ordine di pagamento, ad eccezione del caso in cui il Cliente Pagatore non sia presente al momento della ricezione. Nel caso in cui il Cliente Pagatore non sia presente, il servizio non potrà essere prestato, con esonero di responsabilità della Banca; - nel caso di ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto, i Clienti Pagatori che non sono consumatori possono rinunciare al servizio di verifica, con esonero di responsabilità della Banca nel caso in cui il trasferimento di fondi avvenga su un conto non detenuto dal Beneficiario indicato dal Cliente pagatore. I Clienti possono, in qualsiasi momento, annullare tale rinuncia richiedendo di fruire del servizio di verifica; - in caso di mancata corrispondenza, oppure di quasi-corrispondenza, tra l'IBAN del conto e il nome del Beneficiario, la Banca, sulla base delle

		<p>informazioni fornite dal PSP del Beneficiario, ne dà notizia al Cliente Pagatore. Nel caso di quasi-corrispondenza, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del Beneficiario, indica al Cliente Pagatore il nome del Beneficiario associato all'IBAN del conto indicato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora il conto indicato dal Cliente Pagatore sia detenuto per conto di più Beneficiari, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del Beneficiario, conferma che il Beneficiario indicato figuri tra i Beneficiari per conto dei quali è detenuto il conto, oppure in caso non figuri tra questi ultimi, la Banca ne dà notizia al Cliente Pagatore. All'esito della verifica, il Cliente Pagatore potrà comunque autorizzare il bonifico disposto all'identificativo del conto indicato, indipendentemente dal risultato ottenuto dalla Banca; - l'autorizzazione al bonifico da parte del Cliente Pagatore, a seconda degli esiti del servizio di verifica ricevuti dalla Banca, potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto non detenuto dal Beneficiario indicato dal Cliente Pagatore; - la Banca non è ritenuta responsabile dell'esecuzione di un bonifico a favore di un Beneficiario sulla base di un identificativo unico errato, a condizione che abbia soddisfatto i suddetti requisiti normativi previsti in materia di servizio di verifica del beneficiario. Qualora la Banca non effettui il Servizio di verifica del Beneficiario secondo i requisiti previsti dalle norme vigenti e tale mancanza determini un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l'importo del bonifico eseguito. 	
PARAGRAFO I - Bonifici verso San Marino e i Paesi aderenti all'area unica dei pagamenti in euro (Paesi dell'area SEPA - Single Euro Payments Area) Art. 21 - Oggetto del servizio	Modifica previsione normativa esistente	di	<p>1. Il bonifico verso Paesi dell'Area SEPA è un bonifico in Euro o in valuta nazionale di un Paese Membro che abbia notificato la decisione di estendere l'applicazione del Regolamento UE n.2021/1230 e s.m.i., effettuato da Pagatore sia residente che non residente eseguito tra Prestatori di Servizi di Pagamento in Paesi dell'Unione Europea o comunque aderenti all'Area Unica dei pagamenti in euro ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).</p> <p>2. Il Pagatore che effettua un bonifico ad un Beneficiario titolare di un conto di pagamento all'interno della Repubblica di San Marino o di altro Paese SEPA, non deve specificare in quale Stato risulta situato tale conto di pagamento a condizione che lo stesso sia raggiungibile a norma di uno schema di pagamento a livello di Unione Europea.</p> <p>3. Il Beneficiario, che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento all'interno della Repubblica di San Marino o di altro Paese SEPA, non deve specificare in quale Stato risulta situato tale conto di pagamento a condizione che lo stesso sia raggiungibile a norma di uno schema di pagamento a livello di Unione Europea.</p>
PARAGRAFO I bis - Bonifici istantanei Art. 27 bis- Oggetto del servizio	Articolo di nuova previsione		<p>1. La Banca esegue immediatamente, su disposizione del Cliente, un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso una propria filiale o presso la filiale di altro Prestatore di Servizi di Pagamento verso Paesi dell'Area SEPA (bonifico in uscita), o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo), 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario.</p> <p>2. La disposizione di bonifico istantaneo è irrevocabile una volta impartita dal cliente pagatore alla Banca.</p> <p>3. Il servizio di Bonifico istantaneo è disponibile ed operativo, senza necessità di ulteriori espresse richieste di attivazione.</p>
Art. 27 ter - Dati relativi all'ordine di pagamento	Articolo di nuova previsione		<p>1. Per l'esecuzione dell'ordine il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario; - il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; - importo dell'ordine; - eventuali informazioni sul trasferimento (causale);

		- eventuale data di esecuzione del pagamento, intesa come data in cui il Cliente pagatore chiede alla Banca di addebitare il conto di pagamento e di eseguire il bonifico.
Art. 27 quater - Ricezione del bonifico istantaneo	Articolo di nuova previsione	<p>1. In deroga alla disciplina di cui all'art.27 il momento della ricezione di un Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è quello in cui questo è stato ricevuto dalla Banca, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma superiore, il momento della ricezione dell'Ordine di pagamento per i bonifici istantanei nei casi particolari di seguito descritti, è stabilito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso di un Ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo, è il momento in cui la Banca ha introdotto nel proprio sistema interno le informazioni relative all'Ordine di pagamento, il che avviene il prima possibile dopo che il Pagatore ha impartito l'Ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo al proprio PSP; b) nel caso di un Ordine di pagamento singolo per un bonifico istantaneo nel quadro di un pacchetto di ordini di pagamento multipli, qualora la conversione di tale pacchetto in singole Operazioni di pagamento sia effettuata dalla Banca: il momento in cui la Banca ha scorporato l'Operazione di pagamento che ne deriva; in tale caso la Banca procede alla conversione del pacchetto subito dopo che l'ordine di pagamento è stata impartito dal pagatore e completa tale conversione prima possibile; c) nel caso di un Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da Conti di pagamento non denominati in euro (<u>se tale servizio è disponibile presso la Banca</u>): il momento in cui l'importo dell'Operazione di pagamento è stato convertito in euro.
Art. 27 quinques - Esecuzione del bonifico istantaneo	Articolo di nuova previsione	<p>1. Se il Cliente Pagatore e la Banca concordano che l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento per un bonifico istantaneo deve avvenire in un momento specifico di un giorno specifico oppure nel momento in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, il momento della ricezione dell'Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è quello concordato, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.</p> <p>2. La Banca assicura che il Cliente pagatore possa impartire un Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo attraverso tutti gli stessi canali di disposizione di ordini di pagamento previsti per gli altri bonifici.</p> <p>3. La Banca può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento, a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici istantanei, con esonero da responsabilità.</p>
Art. 27 sexies - Obblighi della Banca nell'ambito delle operazioni di bonifico istantaneo	Articolo di nuova previsione	<p>1. Subito dopo la ricezione di un Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, la Banca verifica se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento dell'Operazione di Pagamento e, se i fondi necessari sono disponibili, riserva o addebita l'importo dell'Operazione di Pagamento sul conto del Pagatore e invia immediatamente l'Operazione di Pagamento al PSP del Beneficiario.</p> <p>2. Entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da parte del PSP del Cliente Pagatore, il PSP del beneficiario mette l'importo dell'Operazione di pagamento a disposizione sul Conto di pagamento del beneficiario e conferma il completamento dell'Operazione di pagamento al PSP del Pagatore.</p> <p>3. Il PSP del beneficiario garantisce che la data di valuta dell'accreditamento sul Conto di pagamento del beneficiario corrisponda alla data in cui l'importo dell'Operazione di pagamento è accreditato dal PSP del beneficiario sul Conto di Pagamento del beneficiario; e</p> <p>a) immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento di cui al precedente comma 2 o, qualora non riceva tale conferma di completamento, entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento per</p>

		<p>un bonifico istantaneo, il PSP del Pagatore informa gratuitamente il Pagatore, nonché, se del caso, il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, del fatto che l'importo dell'Operazione di pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul Conto di pagamento del beneficiario;</p> <p>b) nei casi di cui al precedente art.27 quater lett.b), il PSP del Pagatore procede alla conversione del pacchetto subito dopo che l'Ordine di Pagamento è stato impartito dal Pagatore al proprio PSP e completa tale conversione prima possibile;</p> <p>c) la conversione valutaria di cui al precedente art. 27 quater lett.c), avviene subito dopo che il Pagatore ha impartito l'Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo al proprio PSP.</p> <p>4. La Banca, immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento dell'operazione di bonifico istantaneo o, qualora non riceva tale conferma di completamento, entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, informa gratuitamente il Cliente del fatto che l'importo dell'operazione di pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario. Qualora la Banca del pagatore non abbia ricevuto dalla Banca del beneficiario il messaggio di conferma della messa a disposizione dei fondi sul conto dello stesso, entro 10 secondi dalla ricezione, riporta immediatamente il conto del cliente allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.</p> <p>5. Su richiesta del Cliente, la Banca offre a questi la possibilità di fissare un limite che stabilisca l'importo massimo trasferibile, anche mediante bonifico istantaneo, salvo non sia stato già predisposto dalla stessa Banca. Tale limite può essere fissato su base giornaliera o per singola operazione. Tramite il proprio internet banking, il cliente avrà la possibilità di modificare, in diminuzione, in ogni momento l'importo massimo trasferibile predefinito, riducendo in tal modo l'importo fino ad azzerarlo. Il Cliente può chiedere in ogni momento <u>e sotto la Sua responsabilità</u> l'aumento del massimale rivolgendosi alla propria Filiale della Banca, che resta a disposizione anche per disattivare in via definitiva il servizio di Bonifico istantaneo. Qualora un Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo di un Utilizzatore superi l'importo massimo o comporti il suo superamento, la Banca non esegue l'Ordine di pagamento per il bonifico istantaneo e ne dà notizia all'Utilizzatore, comunicandogli le modalità per modificare l'importo massimo.</p> <p>6. Con il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanee, la Banca offre ai propri Utilizzatori la possibilità di impartire Ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto. Per quanto concerne il numero di Ordini di pagamento che possono essere impartiti nel quadro di un pacchetto di bonifici istantanee la Banca non stabilisce limiti più bassi di quelli applicati a pacchetti di altri bonifici. I Clienti Pagatori che non sono consumatori possono rinunciare al servizio di verifica di cui all'art.20 bis (<u>quando tale servizio sarà disponibile presso la Banca</u>) quando impariscono pacchetti di ordini di pagamento multipli, con esonero di responsabilità della Banca nel caso in cui il trasferimento di fondi avvenga su un conto non detenuto dal Beneficiario indicato dal Cliente Pagatore. I Clienti possono, in qualsiasi momento, annullare tale rinuncia richiedendo di fruire del servizio di verifica.</p>
Paragrafo III - Altre operazioni di pagamento R.I.D.	Comma di nuova previsione	2. I mandati per addebiti diretti conclusi prima del 1 febbraio 2014, contenuti in un'autorizzazione valida rilasciata dal Beneficiario per l'incasso di detti addebiti, rimangono validi anche dopo tale data e considerati alla stregua del consenso prestato alla Banca del pagatore per effettuare addebiti diretti periodici incassati dal beneficiario ai sensi del Regolamento BCSM 2024-04 e s.m.i. Nell'ambito dei predetti mandati inerenti addebiti diretti, consentono rimborsi incondizionati e rimborsi applicati retroattivamente alla data del pagamento rimborsato, solo se detti rimborsi risultano previsti nell'ambito del mandato.
Art. 42 comma 2 - Validità delle deleghe RID conferite in data precedente all'1.2.2014	Modifica	di
SEPA DIRECT DEBIT CORE		1. Il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di

Art. 43 comma 1 - Oggetto del servizio	previsione normativa esistente	Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in San Marino e negli altri paesi dell'Unione Europea o Paese SEPA, disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario ("Mandato"), purché gli addebiti diretti siano disponibili per i consumatori a norma di uno schema di pagamento. Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento, il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall'EPC - European Payments Council con apposito Rulebook. In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modificato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca.
Art. 43 bis - Dati relativi al Sepa Direct Debit Core	Articolo di nuova previsione	<p>1. Il Sepa Direct Debit Core deve obbligatoriamente contenere i dati tempo per tempo richiesti dalla normativa vigente, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il riferimento unico del Mandato; - l'identificativo del Beneficiario; - il nome del Beneficiario; - l'importo dell'incasso; - eventuali informazioni sul trasferimento; - il codice identificativo dello schema di pagamento. <p>2. Il Cliente ha diritto di dare istruzione alla Banca affinché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limiti a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l'incasso dell'Addebito Diretto; - qualora un Mandato nell'ambito di uno schema di pagamento non preveda il diritto al rimborso, verifichi ciascuna operazione di Addebito Diretto e accerti, sulla base dei dati del Mandato e prima che il suo conto di pagamento sia addebitato, che l'importo e la periodicità dell'operazione di Addebito Diretto presentata corrispondano a quelli concordati nel Mandato; - blocchi ogni Addebito Diretto sul conto di pagamento del Pagatore o blocchi ogni Addebito Diretto iniziato da uno o più Beneficiari determinati, o autorizzi unicamente gli Addebiti Diretti disposti da uno o più Beneficiari determinati.

PARTE SECONDA - NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO BCSM N. 2020-04 E DEL REGOLAMENTO BCSM N. 2024-04

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI			
Art. 47 - Condizioni Contrattuali - Ambito di applicazione	Modifica di previsione normativa esistente	di	1. Le norme della presente Parte Seconda disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, tramite Bonifici Estero effettuati da/verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un paese estero diverso da Paese SEPA o dell'Unione Europea, oppure, se situato in un Paese membro dell'Unione Europea che non ha adottato l'Euro, qualora non abbia notificato la decisione di estendere l'applicazione del Regolamento UE 2021/1230 e s.m.i.
SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO			
Bonifici Estero			
Art. 52 comma 1 - Dati relativi all'Ordine di Pagamento	Modifica di previsione normativa esistente	di	1. Ai fini della presente Parte Seconda, per bonifico estero si intende un bonifico effettuato da/verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un paese estero diverso da Paese SEPA o dell'Unione Europea, oppure, se situato in un Paese membro dell'Unione Europea che non ha adottato l'Euro, qualora non abbia notificato la decisione di estendere l'applicazione del Regolamento UE 2021/1230 e s.m.i.
Clausole di maggior interesse	Inserimento di nuova clausola	di	Presa d'atto specifica e accettazione, tra le clausole di maggior interesse, delle disposizioni di cui all'art. 20 bis Verifica del beneficiario (Verification of Payee - VoP).

San Marino, 9 Dicembre 2025

LA DIREZIONE GENERALE